

« Chimica farmaceutica e tossicologica I e II » e di « Farmacologia e farmacognosia »; l'esame di « Chimica biologica » non può essere sostenuto se prima non sia stato superato quello di « Chimica organica I ».

Per essere ammesso al corso di « Analisi chimico-farmaceutica II » lo studente deve avere superato l'esame di « Chimica organica I ».

I corsi biennali e triennali comportano rispettivamente due e tre esami; per essere ammesso all'esame del II corso è necessario avere superato l'esame del I corso; analogamente per i corsi triennali, per essere ammesso all'esame del II corso è necessario avere superato l'esame del I corso; per essere ammesso all'esame del III corso, bisogna avere superato quello del II corso.

Art. 58. — Per ottenere l'iscrizione al III anno di corso, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per i due anni precedenti.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami dei corsi fondamentali e almeno due esami a scelta fra i corsi complementari.

La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per la pubblica istruzione*

FERRARI AGGRADI

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
1° maggio 1970, n. 391.

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, con sede in Trieste.**

N. 391. Decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, con sede in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1970*

*Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 36. — CARUSO*

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** 27 dicembre 1969.

**Riconoscimento dell'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che, nella prima decade del mese di maggio 1969, hanno colpito alcuni comuni della provincia di Pavia.**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che nella prima decade del mese di maggio 1969 hanno colpito i seguenti comuni della provincia di Pavia: Albonese - Bastida Pancarana - Borgo Priolo - Broni - Candia Lomellina - Casteggio - Ottobiano - Redavalle - Robbio - S. Zenone Po - Tromello - Mortara, hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità che nella prima decade del mese di maggio 1969 hanno colpito i seguenti comuni della provincia di Pavia;

Albonese - Bastida Pancarana - Borgo Priolo - Broni - Candia Lomellina - Casteggio - Ottobiano - Redavalle - Robbio - S. Zenone Po - Tromello - Mortara.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1969

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUMOR

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*

MAGRÌ

*Il Ministro per il tesoro*

COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1970*

*Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 482*

(5849)

**DECRETO MINISTERIALE** 9 febbraio 1970.

**Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Lecce.**

**IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI**

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126 è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 378 di detto piano è prevista la strada: « S. Cataldo-Otranto », dell'estesa di chilometri 32+000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « S. Cataldo-Otranto », dell'estesa di km. 32 + 000 è classificata statale con la seguente denominazione:

Strada statale n. 611 « di Otranto ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 9 febbraio 1970

*Il Ministro*: NATALI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1970*

*Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 299*

(5844)